



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

SOSTITUTO PROCURATORE

PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 3F/2015

GIOVANNI CROCETTI

1. PROCEDIMENTO

Con provvedimento del 22.10.2015 il Procuratore Federale ha incaricato il sottoscritto Sostituto Procuratore di procedere, ai sensi dell'art. 53 Regolamento di Giustizia, in relazione ai fatti emergenti da un rapporto informativo relativo al tesserato Sig. Giovanni Crocetti.

Questi è stato denunciato dai Sigg.ri Stefano Parmigiani e Luciano Tulliani per aver "presumibilmente" giocato 2 palle ad una buca al Golf Club Marigola in data 19.7.2015.

In data 30 Ottobre 2015 il Sostituto Procuratore ha invitato il Sig. Crocetti a rendersi disponibile per essere sentito e a indicare e/o far pervenire elementi di prova su fatti addebitati. La lettera è stata rinviata, a causa di errata segnalazione al sottoscritto dell'indirizzo, in data 17 Novembre 2015.

In data 18 Novembre 2015 l'Avv. Rivosecchi è intervenuto per conto del Sig. Crocetti.

L'avv. Rivosecchi ha poi chiesto termine per presentare deduzioni inviate al sottoscritto Sostituto Procuratore l'11 Dicembre.

2. FATTO E PROVE ACQUISITE

La denuncia è contenuta in un manoscritto a firma di due denunzianti in cui si afferma di aver visto "il Sig. Crocetti (presumibilmente) giocare due palle" e si descrivono le due azioni.

Il Sig. Crocetti presentatosi alla Commissione sportiva ha reso dichiarazione nel senso che dopo aver terminato la buca (con 5 colpi) ha ripetuto un colpo d'approccio al green,

mentre secondo i due denunzianti il Crocetti avrebbe approcciato la seconda palla, prima di chiudere la buca con la prima.

L'Avv. Rivosecchi ha inviato due dichiarazioni testimoniali a firma Addabbo Domenico e Guidi Renzo (componenti il team Crocetti).

Il primo teste conferma che il giocatore ha concluso la buca con 5 colpi senza peraltro parlare di una seconda palla.

Il secondo teste, afferma esplicitamente che dopo aver concluso la buca con 5 colpi, il giocatore ripeteva il colpo d'approccio e che tale palla veniva poi raccolta.

Sembra dunque che la versione dei due denunzianti sia effetto di un fraintendimento non avendo gli stessi percepito che trattavasi di un colpo di prova (consentito).

Gli stessi del resto hanno dichiarato di non essere sicuri del fatto.

3. MOTIVI

Esaminati e valutati i fatti come sopra riassunti si ritiene che l'accusa mossa dai denunzianti sia smentita sia da altri testimoni oculari, sia dalla constatazione della C.S. del Club, e sia frutto di un fraintendimento e che la stessa non appare suffragata da sufficienti elementi probatori ed indiziari in ordine alla notizia di infrazione e pertanto il
Sostituto Procuratore

ARCHIVIA

Il procedimento in oggetto.

Genova, 22 Dicembre 2015

Il Sostituto Procuratore Federale

Avv. Francesco Siccardi

